**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUASANTA TERME E ASSOCIAZIONE “IMPRESA DA BAMBINI” PER LA DONAZIONE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AULA POLIFUNZIONALE ADIACIENTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO.**

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO, presso la sede temporanea del Comune di Acquasanta Terme

**TRA**

il Comune di Acquasanta Terme, di seguito *"Comune"* - con sede in Acquasanta Terme, nella persona del Sindaco Sante Stangoni nato a Acquasanta Terme (AP) il 04/04/1977, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31/05/2018

**E**

l’Associazione “Impresa da bambini”, con sede in Roma via Barberini n. 95, codice fiscale 9782450588, in persona del Presidente Alessio Rossi, nato a Roma il 29/12/1979 CF: RSSLSS79T29H501G e domiciliato per la carica presso la sede associativa

di seguito congiuntamente, "le Parti";

**PREMESSO CHE**

* in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
* l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Acquasanta Terme;
* è stata donata al Comune di Acquasanta Terme una struttura prefabbricata destinata a sala multimediale ed ubicata nel Capoluogo;
* che la suddetta struttura è stata inaugurata nel mese di gennaio 2018;
* che occorre dotare la predetta struttura di attrezzature informatiche al fine di consentirne il concreto utilizzo;
* che Confindustria, al fine di contribuire al sostegno del Comune di Acquasanta Terme ha proposto di provvedere al suddetto allestimento informatico;
* che è opportuno definire un Protocollo/intesa per regolamentare i rapporti tra le parti;

si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1**

**(Oggetto della convenzione)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la donazione e la posa in opera delle attrezzature informatiche e strumentali occorrenti per il funzionamento dell’aula polifunzionale del Capoluogo. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l’Associazione donatrice per la fornitura, istallazione e donazione allo stesso Comune delle suddette attrezzature.

**Articolo 2**

**(Esecuzione della fornitura)**

L’aula da allestire è individuata nella planimetria allegata e risulta dotata di tutti gli impianti e le utenze necessarie alla funzionalità delle apparecchiature informatiche

**Articolo 3**

**(Impegni a carico della donatrice)**

La donatrice si impegna a:

a) provvedere a tutto quanto necessario alla consegna ed alla installazione delle attrezzature oggetto della donazione;

b) a consegnare la documentazione relativa al funzionamento ed alla garanzia delle suddette attrezzature;

c) a donare a titolo gratuito al Comune le apparecchiature ed i beni strumentali necessari al completo allestimento dell’aula

**Articolo 4**

**(Impegni del Comune)**

* Il Comune si impegna a garantire l’utilizzo pubblico e/o scolastico dell’aula polifunzionale;
* Predisporre gli impianti e le reti necessarie;
* Procedere alla presa in carico dei beni di cui trattasi, al momento della consegna i;
* Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, a far tempo dalla donazione nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;

**Articolo 5**

**(Validità della convenzione)**

L’efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione;

**Articolo 6**

**(Valore della donazione delle strutture)**

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Acquasanta Terme verrà individuato sulla base del prezzo commerciale dei beni donati.

**Articolo 7**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso.

**Articolo 8**

**(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)**

Il Comune e la Società donatrice dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e di “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e conseguentemente si impegnano a: (i) osservare i predetti D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 231/2001 (“Leggi Anticorruzione”); (ii) astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione; (iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico; (iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l’osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all’occorrenza; e (v) riferire immediatamente all’altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati o il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte, facultizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Articolo 9**

**(Controversie)**

In caso di controversia e/o disaccordo sull’applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti individuano quale foro competente il Foro di Ascoli Piceno.

Acquasanta Terme, 31/05/2018.

Per il Comune Per l’Associazione “Impresa da bambini”

Il Sindaco Il Presidente

Dott. Sante Stangoni Alessio Rossi